

Deliberazione della Giunta Regionale 24 febbraio 2014, n. 39-7153

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 - Regolamento n. 2/R del 21.02.2013. D.G.R. n. 53-12582 del 16/11/2009 - Piano Forestale Aziendale del Comune di Peveragno (CN). Approvazione.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Premesso che:

- l'art. 11 della L.R. 10 febbraio 2009, n. 4, al fine di realizzare una razionale gestione del patrimonio forestale che tenga conto dei diversi aspetti ambientali connessi alla presenza del bosco sul territorio, prevede la programmazione e la gestione degli interventi selvicolturali attraverso lo strumento del Piano Forestale Aziendale da approvarsi da parte della Giunta Regionale;

- l'art. 11 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20 settembre 2011 n. 8/R "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)", come modificato dal D.P.G.R. n. 2/r del 21.02.2013, prevede, nel caso di piani predisposti da Enti Pubblici su boschi di loro proprietà, l'adozione dello stesso da parte del competente Organo dell'Ente;

- il Comune di Peveragno (CN) ha trasmesso con nota n. 1193 del 01.02.2012 (prot. ricevimento n. 9067/DB1416 del 01.02.2012) la documentazione inerente il Piano Forestale Aziendale delle proprietà forestali Comunali per la sua approvazione;

- il Comune di Peveragno (CN) ha trasmesso con nota n. 2898 del 28.02.2012 (prot. ricevimento n. 25238/db1416 DEL 20.03.2012) la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 14.02.2012 di adozione del Piano Forestale Aziendale;

- l'istruttoria di tale Piano iniziò, per i suoi aspetti tecnici nel 2012 da IPLA spa su incarico della Regione Piemonte e si concluse il 20.07.2012 (prot. di ricevimento n. 57661/DB1416 del 20.07.2012) con la stesura di una scheda di valutazione, agli atti dei competenti uffici;

- il Comune di Peveragno (CN), per tramite dei tecnici forestali professionisti incaricati, ha trasmesso con nota del 08.11.2013 (prot. di ricevimento n. 68374/DB1424 del 11.11.2013) le integrazioni richieste nell'ambito del sopralluogo condotto in data 24.08.2012;

considerato che:

- il Piano Forestale Aziendale presentato riguarda una superficie complessiva di 930,77 ha di proprietà del Comune di Peveragno (CN);

- per i suoi contenuti il Piano Forestale Aziendale in oggetto ottempera dal punto di vista tecnico a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 53-12582 del 16/11/2009 e in particolare risponde alle indicazioni metodologiche approvate con la deliberazione stessa;

- il Piano Forestale Aziendale in oggetto è coerente con l'indagine territoriale, di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. n. 4/2009, condotta per la specifica Area forestale omogenea;

- il Piano Forestale Aziendale non comprende superfici ricadenti o adiacenti ad aree incluse nella Rete Natura 2000, per cui non sussistano motivi per procedere alla Valutazione di Incidenza;

- il Piano Forestale Aziendale prevede, nel corso del quindicennio di validità, nelle particelle 7, 10, 17, 24, 30, 31, 37 e 38 interventi di ceduzione di boschi di faggio che superano o supereranno l'età di 40 anni e che tale intervento è vietato ai sensi dell'art. 20, comma 1 lettera a della L.R. n. 4/2009 e considerato che il successivo comma 2 prevede che la ceduzione possa essere autorizzata, all'atto di approvazione dei Piani Forestali Aziendali, se giustificata da "speciali e comprovate situazioni stazionali" e ritenuto che tali giustificazioni sussistano nel caso del Piano di cui alla presente deliberazione per le motivazioni esplicitate nella relazione di piano e nella descrizione particellare, fatta salva la necessità di monitoraggio del mantenimento della capacità pollonifera;

- per quanto riguarda i boschi con funzione di protezione diretta, il Piano Forestale Aziendale prevede che la "scheda di valutazione del ruolo protettivo", compilata solo in modo parametrico e a livello di area, sia da redigere in forma definitiva e dettagliata solo in sede di effettuazione dell'intervento;

- in relazione ai tempi di istruttoria e integrazione, è opportuno traslare di due anni il periodo di validità del Piano Forestale Aziendale portandolo dal 2012-2027 al 2014-2029;

considerato che si rende opportuna l'approvazione del presente atto al fine di evitare pregiudizio allo svolgimento delle attività forestali da parte del gestore delle superfici boscate interessate in quanto la mancata approvazione renderebbe maggiormente onerose le procedure per la vendita del legname e problematiche esecuzione degli interventi selvicolturali programmati dal Piano, anche con conseguente nocumento economico per i proprietari;

ritenuto per quanto sopra necessario ed opportuno provvedere all'approvazione del suddetto Piano Forestale Aziendale al fine di adeguare la gestione del patrimonio forestale regionale alla normativa forestale nazionale e regionale;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di approvare ai sensi dell'articolo 11 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, dell'art. 11 del Regolamento 20 settembre 2011 n. 8/R, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013, e della D.G.R. n. 53-12582 del 16 novembre 2009 il Piano Forestale Aziendale presentato dal Comune di Peveragno (CN), riguardante proprietà forestali pubbliche per una superficie complessiva di 930,77 ha;

2) di stabilire che il Piano Forestale Aziendale ha validità di 15 anni, nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2028;

3) di dare atto che il Piano Forestale Aziendale è costituito dai seguenti allegati alla presente deliberazione:

- Allegato I: Relazione di piano - gennaio 2012;
- Allegato II: Descrizione particellare – gennaio 2012;
- Allegato III: Allegato A – Elenco delle particelle catastali - gennaio 2012;

- Allegato IV: Allegato B – Boschi di protezione diretta - gennaio 2012;
- Allegato V: Registro degli interventi e degli eventi – gennaio 2012;
- Allegato VI: Carta forestale e delle altre coperture del territorio – gennaio 2012;
- Allegato VII: Carta dei tipi strutturali - gennaio 2012;
- Allegato VIII: Carta degli interventi, priorità e della viabilità – gennaio 2012;
- Allegato IX: Carta della viabilità - gennaio 2012;
- Allegato X: Carta delle compartimentazioni – gennaio 2012,
- Allegato XI: Carta sinottica catastale - gennaio 2012;
- Allegato XII: Piano dei lotti di utilizzazione – gennaio 2012;

4) che l'attuazione del Piano Forestale Aziendale sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

a) tutti gli interventi dovranno essere eseguiti secondo le norme selvicolturali contenute nel Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21.02.2013, fatte salve le esplicite deroghe indicate nella relazione di piano e nella descrizione particellare;

b) gli interventi di ceduzione nei boschi di faggio di età superiore ai 40 anni (particelle 7, 10, 17, 24, 30, 31, 37 e 38) devono essere preceduti da alcune prove di taglio (eventualmente anche su boschi simili adiacenti) che dovranno avere una superficie di almeno 1,00 ha ogni 10,00 ha; trascorsi 3 anni dalla prova verrà valutato il ricaccio, che dovrà essere efficace per quantità e qualità su almeno i 2/3 delle ceppaie. I parametri per il monitoraggio e i risultati dovranno essere comunicati all'ufficio competente con la richiesta di ceduzione. Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento n. 8/R del 20.09.2011 come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21.02.2013, i competenti uffici autorizzano l'intervento entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione ovvero stabiliscono la necessità di procedere con interventi di avviamento all'alto fusto. Decorso il termine senza provvedimenti espressi, vale l'istituto del silenzio-assenso. Gli uffici si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

c) la comunicazione degli interventi da eseguirsi sulle superfici destinate alla protezione diretta dovrà essere accompagnata da una valutazione sulla stabilità dei popolamenti (relazione che spieghi il tipo di intervento scelto in conseguenza delle evidenze emerse dalle schede di valutazione della stabilità dei popolamenti nei confronti dei pericoli naturali). Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Regolamento 8/R del 20.09.2011, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21.02.2013, i competenti uffici autorizzano l'intervento entro 30 giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione; decorso il termine senza provvedimenti espressi, vale l'istituto del silenzio-assenso. Gli uffici competenti si riservano di richiedere in qualunque momento tutti i chiarimenti ritenuti opportuni;

d) le opere accessorie all'esecuzione degli interventi (adattamento strade e piste, vie d'esbosco, piazzole, ecc.) e le nuove infrastrutture previste dovranno essere conformi al Titolo VII del Regolamento 8/R del 20.09.2011, come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21.02.2013 e dovranno essere autorizzate, se del caso, ai sensi delle altre normative vigenti.

Avverso alla presentazione deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)